

Ill.ma Avv.  
Onorevole Virginia Raggi  
Sindaca di Roma Capitale  
Via del Campidoglio 1  
00186 Roma

lasindaca@comune.roma.it  
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

Ill.mo Dott.  
Gianni Lemmetti  
Assessore al Bilancio  
e al coordinamento strategico delle Partecipate  
Via del Campidoglio 1  
00186 ROMA

assessorato.bilancio@comune.roma.it

Ill.mo Avv.  
Onorevole Marcello De Vito  
Presidente dell'Assemblea Capitolina  
Via del Campidoglio 1  
00186 Roma

marcello.devito@comune.roma.it

A nome degli Avvocati del Foro di Roma e di tutti i professionisti titolari di studio professionale nella città di Roma segnalo una grave anomalia riscontrata dalla nostra Commissione di Diritto Tributario negli avvisi di pagamento della TARI 2020 appena inviati ed in scadenza il prossimo 30.9.2020.

Il decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (G.U. Serie Generale n.30 1 del 24.12.2019) ha modificato la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI equiparando (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.

L'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013 stabilisce che il Comune – nella commisurazione della tariffa della TARI – tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

L'art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019 dispone che:

“1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;

b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali””.

Per effetto della modifica apportata dalla norma citata i Comuni devono apportare le conseguenti correzioni nelle banche dati per la tariffa TARI dovuta dagli studi professionali, correggendo le tariffe delle utenze TARI già nel 2020, riclassificando le utenze a ruolo, togliendole dalla categoria 10 (“uffici, agenzie e studi professionali”) e inserendole nella categoria 11 (“banche, istituti di credito”).

Dall'esame degli avvisi di pagamento ricevuti dagli Studi Legali risulta ancora applicata la categoria n. 10 (“uffici, agenzie, studi professionali”) senza che sia stata apportata alcuna variazione.

Nell'interesse di tutti gli studi professionali e degli Avvocati romani Vi invito pertanto a porre in essere ogni provvedimento di Vostra rispettiva competenza affinché si proceda quanto più speditamente alla riclassificazione degli “studi professionali” nella categoria 11 e a riformulare conseguentemente tutti gli importi effettivamente dovuti, assicurando altresì che gli importi versati in eccedenza per il primo semestre (a causa della errata inclusione nella categoria 10 piuttosto che della categoria 11, meno onerosa) saranno portati in detrazione nell'importo dovuto per il secondo semestre.

In attesa di cortese riscontro, porgo i più cordiali saluti

Roma, 28 settembre 2020

Avv. Antonino Galletti  
Presidente del Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di Roma